

Copia;

- per Questura
- per l'interessato
- per Comune

(Timbro dell'Ufficio)

# COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

(art. 12 D.L. 21 Marzo 1978 n. 59)

.....L..... sottoscritt..... (1)

il Signor

CEDENTE				
	(cognome)		(nome)	
	(data di nascita)	(Comune di nascita)	(Prov. o Nazione di nascita)	
(residenza) (2)				

dichiara (1) ..... che in data (3) ..... ha ceduto in (4) .....  
ha comunicato

per uso ..... al signor:

CESSIONARIO					
	(cognome)		(nome)		
		(data di nascita)	(Comune di nascita)	(Prov. o Nazione di nascita)	
(cittadinanza)		(residenza) (2)			
(tipo documento)		(numero documento)	(data rilascio)		
(autorità che ha rilasciato il documento)					

il fabbricato sottoindicato già adibito a (5)

sito in

FABBRICATO					
	(Comune)		(provincia)		
	(via o piazza)	(n. civico)	(c.a.p.)		
(piano)	(scale)	(interno)	(n. vani)	(n. accessi)	(n. ingressi)

.....L..... DICHIARANTE (1)

..... (data) (6)

IL COMPILATORE

..... (firma)

- (1) Depennare la parte che non interessa
  - (2) Indicare nell'ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N.ro civico
  - (3) Indicare la data dell'atto di cessione
  - (4) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, ecc.)
  - (5) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc.)
  - (6) Indicare la data di compilazione del modulo

Il Signor .....

ha presentato la comunicazione n. .... di cui all'art. 12 del D.L. 21-3-1978 n. 59.  
ha trasmesso la raccomandata .....

L' INCARICATO

..... addi .....

## **Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191**

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario .

**1.** La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

**2.** Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

**3.** Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

**4.** La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.